

CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 1984

«Applicazione del decreto del presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, concernente la disciplina del trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali».

(G.U. 29 febbraio 1984, n. 59)

Punto 1)

A tutto il personale confluito nel servizio sanitario nazionale proveniente dallo Stato, dal parastato, dalle regioni, dagli enti locali e dagli ex enti ospedalieri si applica a partire dal 1° gennaio 1983 unicamente l'accordo reso esecutivo con decreto del presidente della Repubblica n. 348 (1) del 25 giugno 1983.

Di conseguenza a partire dalla suddetta data tutte le disposizioni sia a carattere economico e sia di natura normativa contenute negli ordinamenti di provenienza si intendono caducate nei loro confronti e pertanto non vanno più applicate.

Punto 2)

Art. 5. — Orario di lavoro. — A decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo, l'orario di lavoro settimanale per tutto il personale delle unità sanitarie locali è fissato in 38 ore (28 ore e 30' per i medici con rapporto di lavoro a tempo definito).

Al rispetto di detto orario settimanale è tenuto, con la medesima decorrenza, tutto il personale, compreso quello che per effetto della norma transitoria di cui all'art. 82 del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (2) aveva continuato ad osservare l'orario di lavoro del settore di provenienza.

Punto 3)

Art. 9. — Congedo ordinario. — In attesa della definizione intercompartmentale della disciplina unitaria del congedo ordinario, la ricorrenza del Santo Patrono va considerata, ove coincida con una giornata infrasettimanale, come giornata festiva.

Punto 4)

Art. 19. — Commissioni paritetiche per l'elaborazione dei programmi di aggiornamento professionale. — Le commissioni paritetiche per l'elaborazione dei programmi di aggiornamento professionale di cui al quarto comma dell'art. 19 sono quattro e cioè:

In sede regionale:

- una commissione per il personale medico;
- una commissione per il personale non medico.

Per ogni singola U.S.S.L.:

- una commissione per il personale medico;
- una commissione per il personale non medico.

Punto 5)

Art. 21. — Diritto allo studio. — Ai dipendenti delle U.S.S.L. che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano le norme previste da tale articolo.

Punto 6)

Art. 22. — Medici a tempo pieno - Ore settimanali da destinarsi ad attività non assistenziali (aggiornamento, didattica, ricerca, ecc.). — Il quarto comma dell'art. 22 stabilisce che nel rapporto di lavoro a tempo pieno, previsto per il personale medico, quattro ore dell'orario settimanale di servizio sono destinate ad attività non assistenziali (aggiornamento professionale, partecipazione ad attività didattiche, ricerca finalizzata, ecc.).

Tenute presenti le finalità di detta previsione, va precisato, a chiarimento di quanto espressamente indicato nell'articolo:

— che deve trattarsi di orario di presenza effettiva nel servizio, soggetta ai procedimenti di rispetto previsti per l'orario di lavoro;

— che le attività da effettuarsi nelle citate ore devono entrare in un dettagliato programma, nel quale devono essere anche individuate le sedi in cui le attività stesse devono svolgersi;

— che le ore non utilizzate, per qualsiasi motivo, entro l'anno, non sono recuperabili nell'anno successivo;

— che nelle citate quattro ore settimanali vanno considerate, fino a concorrenza, le attività rientranti nell'aggiornamento obbligatorio, nonché le attività di didattica e di ricerca;

— che la fruizione di comandi retribuiti per aggiornamento tecnico-scientifico può essere considerata utile anche ai fini dell'impiego delle ore di cui sopra.

Punto 7)

Art. 23. — Assistente in formazione. — Il rapporto di lavoro degli assistenti in formazione ha nell'arco del triennio tutte le caratteristiche del rapporto di lavoro a «tempo pieno», esclusa la possibilità che il medico in formazione venga adibito singolarmente ad attività che comportino responsabilità diretta e autonomia decisionale.

Qualora nel medesimo presidio o stabilimento siano presenti più punti di guardia medica non contraddice al divieto di cui sopra l'impiego di assistenti medici in formazione in uno o più punti di guardia purché in altri siano contemporaneamente impiegati medici non in formazione, atteso che i punti di guardia medica del medesimo presidio o stabilimento vanno considerati complessivamente e non singolarmente.

Punto 8)

Art. 25. — Servizio di pronta disponibilità. — Il quarto comma dell'art. 25 stabilisce che «nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo».

La norma di per sé non implica la riduzione, nel caso considerato, dell'orario settimanale di lavoro ma solo un'articolazione di detto orario settimanale.

La pronta disponibilità, infatti, non corrisponde (salvo che nei casi di effettiva chiamata e limitatamente al servizio in tal caso reso) a prestazione di servizio bensì a disponibilità per l'eventuale prestazione di servizio, e pertanto non può dar luogo ai medesimi benefici che spettano a coloro che prestano effettivo servizio in giorno festivo.

(1) Sta in questa stessa voce.
(2) Sta in questa stessa voce.

Di conseguenza il dipendente in pronta disponibilità nel giorno festivo ma che non abbia prestato durante tale arco di tempo alcun servizio, non ha diritto a riduzione dell'orario settimanale, bensì ad un'articolazione di tale orario in maniera che possa godere di un giorno libero da impegni di servizio.

La nuova misura dell'indennità di L. 24.000, che si applica a tutto il personale chiamato in pronta disponibilità secondo le proprie competenze, si applica dal 1° gennaio 1983 sui turni di disponibilità nell'articolazione vigente secondo la vecchia disciplina.

A partire dall'entrata in vigore del decreto del presidente della Repubblica n. 348 (1) del 25 giugno 1983, la sopraddetta misura si applica sui turni di disponibilità di 12 ore in dipendenza della nuova organizzazione del lavoro e dell'effettiva attuazione della nuova disciplina relativa ai turni di disponibilità.

In relazione a comprovate esigenze derivanti dalla particolare organizzazione del lavoro, i turni di disponibilità possono essere articolati anche per durata inferiore alle 12 ore; in tal caso la misura dell'indennità di L. 24.000 viene, comunque, corrisposta per ogni gruppo di 12 ore e cioè al raggiungimento di esse.

Punto 9)

Art. 28. — *Norme particolari sul rapporto di lavoro degli ex medici condotti ed assimilati.* — Il primo comma dell'art. 28 stabilisce che tutto il personale medico non proveniente dagli ex enti ospedalieri ed ammesso al rapporto di lavoro a tempo pieno, o a tempo definito su opzione degli interessati (salvi i casi in cui ai sensi dell'art. 47, sesto comma, della legge n. 833/1978 (3), sia prescritto il rapporto di lavoro a tempo pieno), da esercitarsi nei sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto del presidente della Repubblica che rende esecutivo l'accordo.

Tale disposizione, pertanto, ha quali destinatari tutti i medici ad eccezione di quelli provenienti dagli ex enti ospedalieri, transitati nelle U.S.S.L. e quindi anche gli ex medici condotti ed i medici ad essi assimilati, considerati tali i medici già dipendenti da enti territoriali (ivi compresi gli ex ufficiali sanitari) cui fosse consentito, negli enti di provenienza, secondo la normativa vigente per gli ex condotti, l'accesso alle convenzioni di medicina generica o pediatrica.

Le disposizioni dal terzo comma in poi si riferiscono invece esclusivamente agli ex medici condotti ed a quelli ad essi assimilati, come sopra definiti, i quali, pertanto, oltre al diritto di opzione per il tempo pieno o definito, hanno anche la facoltà di dichiarare la propria disponibilità ad un rapporto di impiego con orario settimanale di servizio non inferiore a 10 ore nell'ambito delle fasce orarie definite dalle regioni sulla base delle esigenze di servizio.

Il personale di cui al comma precedente, ammesso cioè a rapporto di lavoro a tempo parziale — con orario previsto nelle fasce fissate dalla regione — può mantenere scelte di medicina generica e pediatrica nei limiti dei massimali previsti dallo stesso art. 28.

Punto 10)

Art. 31. — *Costo effettivo dei pasti per il servizio mensa.* — Il costo effettivo del pasto completo, sulla base del quale deve essere stabilita la quota a carico del dipendente, deve essere determinato tenendo conto di tutti i fattori di costo.

L'ultimo comma dell'art. 31 dispone peraltro che la verifica delle rilevazioni effettuate per la determinazione del costo effettivo e la determinazione della quota a carico del dipendente (che non può essere comunque inferiore ad un terzo del costo effettivo) devono essere effettuate con le procedure di cui all'art. 32 del decreto del presidente della Repubblica n. 348/1983 (1).

La norma contrattuale non esclude la possibilità della definizione in ambito regionale, ai fini di omogeneità, della composizione normale del pasto completo e della quota a carico del dipendente.

Punto 11)

Art. 34. — *Diritti sindacali.* — L'art. 23 della recente legge quadro sul pubblico impiego n. 93/1983 (4) ha previsto l'estensione a tutti i dipendenti del settore del pubblico impiego di alcune norme contenute nella legge n. 300/1970 concernenti i diritti sindacali.

Per la concreta attuazione del disposto del predetto art. 23 sono stati previsti dal legislatore due distinti momenti. Il primo, contenuto nel primo comma, riguarda l'estensione a tutti i pubblici dipendenti degli articoli 1, 3, 8, 9 e 11 nonché 14, 15 e 16, primo comma, e 17 che attengono la libertà e dignità del lavoratore, nonché la libertà sindacale. Il secondo invece riguarda l'estensione ai predetti dipendenti di altri principi attinenti l'attività sindacale subordinandone, però, l'applicazione all'emanazione di apposite norme da definirsi in sede di contrattazione nazionale.

Di conseguenza, mentre gli articoli 1, 3, 8, 9 e 11, nonché 14, 15, 16, primo comma, e 17 della predetta legge n. 300/1970 possono senz'altro applicarsi, per l'applicazione di quelli di cui al secondo comma, invece, si dovrà attendere l'esito della contrattazione nazionale. Ovviamente, nelle more, appare evidente che dovrà continuare ad applicarsi la normativa preesistente che, nel caso specifico, è quella dell'ex settore ospedaliero, fermo restando, comunque, quanto dispone l'art. 34 del decreto del presidente della Repubblica n. 348 (1) 1983 circa il blocco delle aspettative sindacali retribuite.

Punto 12)

Art. 43. — *Indennità di partecipazione all'ufficio di direzione.* — L'indennità prevista dall'art. 43 dell'accordo spetta esclusivamente al personale appartenente a posizione funzionale apicale che sia membro di diritto dell'ufficio di direzione ai sensi dell'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (2).

Tuttavia, oltre ai membri di diritto dell'ufficio di direzione di cui al primo comma, la citata indennità spetta, limitatamente al periodo di effettivo esercizio delle funzioni, anche al personale incaricato di funzioni apicali danti titolo alla partecipa-

(3) Sta in S 1.1.

(4) Sta in I 4.4.

zione all'ufficio di direzione (responsabilità di servizio) ove dette funzioni siano state conferite con atto formale, reso esecutivo a norma di legge, in base a specifiche disposizioni del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (2) (incarico o supplenza ex art. 13, comando ex art. 44, funzioni ex art. 78, primo comma).

L'indennità spetta, secondo le quote di scaglionamento, a far tempo dalla data del conferimento della titolarità del diritto o della funzione, e comunque con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 1983.

Al personale che gode di indennità differenziata di responsabilità primaria e che si trovi in posizione utile per fruire dell'indennità di cui trattasi è mantenuta l'indennità differenziata di responsabilità primaria, integrata da una quota pari alla differenza tra questa e quella prevista per la partecipazione all'ufficio di direzione.

Punto 13)

Art. 44. — *Indennità di funzione per i coordinatori sanitario e amministrativo.* — L'indennità di cui all'art. 44 spetta ai coordinatori (sanitario e amministrativo) di cui all'art. 8 del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (2), a far tempo dalla data in cui la funzione, formalmente conferita con atto esecutivo a norma di legge, abbia iniziato ad essere esercitata con la regolare costituzione dell'ufficio di direzione e comunque da data non anteriore al 1° gennaio 1983.

Punto 14)

Art. 54. — *Norme di primo inquadramento. Valutazione anzianità progressa.* — Ai fini della valutazione dell'anzianità progressa si precisa, preliminarmente, quanto segue:

a) il beneficio del riconoscimento dell'anzianità trascorsa nella qualifica di appartenenza, di cui al punto a) del secondo comma dell'art. 54, va calcolato soltanto ed esclusivamente sul valore iniziale del nuovo livello d'inquadramento;

b) il beneficio pari al 2% per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi prestato in qualifiche inferiori a quella di inquadramento, previsto dalla lettera b) del secondo comma dell'art. 54, va applicato non sullo stipendio iniziale del nuovo livello di inquadramento bensì sullo stipendio iniziale dei nuovi livelli corrispondenti alle qualifiche inferiori a quella di inquadramento nelle quali il dipendente ha prestato servizio.

Fatta tale precisazione si chiarisce, inoltre, quanto segue:

— il dipendente, che nell'ordinamento di provenienza si trovava in qualifica (o livello) per cui esisteva ulteriore sviluppo di carriera e che in virtù dell'allegato 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (2) si è venuto a collocare — per effetto del possesso dei requisiti richiesti — in qualifica superiore a quella che nella norma sarebbe spettata all'atto del passaggio al servizio sanitario nazionale, si applica interamente quanto disposto dal quattordicesimo e quindicesimo comma dell'art. 54.

Al dipendente che nell'ordinamento di provenienza rivestiva una qualifica o un livello per cui non esisteva ulteriore sviluppo di carriera e la cui collocazione, in virtù dell'allegato 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (2) è stata determinata sulla base del possesso di una definita anzianità (unico requisito richiesto) si applica quanto disposto dal sedicesimo comma dell'art. 54; qualora, invece, il dipendente, che rivestiva nell'ordinamento di provenienza una qualifica per la

quale non esisteva sviluppo di carriera, è stato inquadrato in virtù dell'allegato 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (2) sulla base del possesso di una determinata anzianità congiunta ad altro requisito funzionale, la nuova posizione funzionale sarà considerata equiparabile soltanto dal momento del possesso di tutti i requisiti richiesti dal citato allegato 2.

I requisiti richiesti ai fini dell'equiparazione di cui alle tabelle allegato 2 del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (2) debbono essere posseduti alle date previste nelle tabelle stesse.

Punto 15)

Artt. 54, 55, 57, 58. — *Inquadramento economico.* — Le norme contenute negli articoli 54, 55, 57, 58 che riguardano il primo inquadramento, lo scaglionamento dei benefici contrattuali, la garanzia di assicurare l'importo maturato per anzianità in godimento, nonché un beneficio economico a regime non inferiore alla differenza tra l'importo iniziale del livello di inquadramento e l'importo iniziale del livello di provenienza sono fra di loro intimamente connesse e la loro applicazione concreta va effettuata nel modo seguente:

a) individuazione del livello retributivo di inquadramento secondo gli articoli 37, 46, 57 e 58, commi quinto, sesto e settimo;

b) aggiunta al valore iniziale di tale livello del beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità secondo le norme di cui agli articoli 54 e 58, terzo comma, nonché del beneficio di cui al comma ottavo dello stesso art. 58;

c) la somma complessiva scaturita dalle operazioni di cui sopra determina il nuovo trattamento economico tabellare del personale.

Qualora la posizione economica così determinata non dovesse coincidere con le classi e gli scatti previsti dalla nuova progressione economica si applicano le norme di cui ai commi quarto, quinto e settimo dell'art. 54.

Il criterio suddetto rappresenta la norma di inquadramento di carattere generale con le eccezioni di cui appresso conseguenti alle norme di garanzia di cui al sesto comma dell'art. 54 e di cui al n. 2 dell'art. 58: la prima secondo la quale bisogna comunque garantire a ciascun dipendente l'importo per anzianità in godimento e l'altra secondo cui al personale, in sede di primo inquadramento, deve essere garantito a regime un beneficio economico non inferiore alla differenza di livello fra il livello iniziale di provenienza e il livello iniziale di inquadramento.

A tal fine valgono le seguenti chiarificazioni:

A) garanzia per l'importo maturato per l'anzianità in godimento. Qualora dal calcolo del riconoscimento delle anzianità progressate secondo la nuova normativa dovesse risultare un importo inferiore all'importo in godimento a tale titolo, secondo le norme previste dagli ordinamenti di provenienza, l'importo da aggiungere allo stipendio iniziale del livello di inquadramento è quest'ultimo; non si tiene conto, pertanto, dell'importo minore derivante dal calcolo dell'anzianità secondo il nuovo accordo;

B) garanzia a regime della differenza di livello. Per l'eventuale applicazione di tale clausola occorre aggiungere al nuovo trattamento economico d'inquadramento determinato nei modi previsti in precedenza, sia nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia dell'anzianità maturata di cui al prece-

dente punto A), sia nel caso in cui tale clausola non sia stata applicata in quanto non necessaria, l'importo delle nuove indennità di cui agli articoli 39, 40, 41, 42, 43, 46, 47 spettanti al personale secondo la posizione funzionale di inquadramento nella misura intera, nonché L. 180.000 per tutto il personale inquadrato nei livelli dal 1° all'8° quale beneficio minimo da indennità comunque spettante indipendentemente dalle funzioni cui si è applicati, anche se alcune di esse siano scaglionabili a norma dell'art. 55, ottenendo così un'importo che rappresenta il nuovo trattamento economico complessivo.

Parallelamente a tale calcolo occorre procedere alla determinazione del trattamento economico complessivo del personale in godimento alla data del 31 dicembre 1982 che si ottiene sommando le voci relative allo stipendio iniziale del livello di provenienza (per il personale proveniente dal parastato ed appartenente alla prima qualifica professionale si debbono considerare gli stipendi conseguenti all'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del presidente della Repubblica 509/1979), al maturato per anzianità, indennità a carattere continuativo spettanti in base agli ordinamenti di provenienza ed in particolare per il personale proveniente dagli ex enti ospedalieri l'indennità ospedaliera di cui all'art. 34 dell'accordo del 17 febbraio 1979, indennità di cui ai punti 4.3 e 4.4, dell'accordo del 24 giugno 1980. Ove la differenza tra gli importi complessivi di tali operazioni sia inferiore all'importo della differenza tra il livello iniziale di inquadramento ed il livello iniziale di provenienza, al personale dovrà essere attribuito un beneficio economico che colmi tale differenza che va aggiunto come anzianità all'importo del trattamento economico determinato secondo le modalità in precedenza precisate. L'importo così ottenuto rappresenta in tal caso la posizione economica definitiva e l'inquadramento dovrà avvenire in base ad esso.

È bene chiarire che le operazioni di cui alla precedente lettera B) si rendono necessarie per stabilire se al personale si debba o meno applicare la norma di garanzia della differenza di livello, nonché a determinare il beneficio economico ai fini della corresponsione dello stesso secondo le percentuali di scaglionamento previste dall'art. 55. A tal uopo si precisa che l'indennità di direzione medica di cui all'art. 46, nonché le L. 180.000, pur rientrando nel calcolo per la determinazione del beneficio economico complessivo di cui alla precedente lettera B), vanno attribuite in misura intera. Del pari in misura intera va attribuita l'indennità di coordinamento di cui all'art. 44, nonché quelle di cui agli articoli 45 e 50.

Punto 16)

Indennità integrativa speciale.

L'art. 22 del decreto del presidente della Repubblica n. 348 del 25 giugno 1983 (1), che ha recepito l'ultimo accordo della sanità, prevede che l'indennità integrativa speciale deve essere corrisposta per intero sia ai medici con rapporto di lavoro a tempo pieno e sia ai medici con rapporto di lavoro a tempo definito.

Tale norma è in linea con le recenti disposizioni legislative in materia (ultima: legge n. 638 dell'11 novembre 1983 - art. 23) in quanto la riduzione dell'indennità integrativa speciale in proporzione all'orario di lavoro va fatta in tutti quei casi in cui la durata dell'orario settimanale di lavoro è inferiore a quello normalmente previsto per la categoria. E poiché l'art. 35 del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (2) (primo comma) prevede che il rapporto di lavoro dei medici può essere a tempo pieno o a tempo definito e che (terzo comma) il

rapporto a tempo pieno è concesso a domanda, non v'è dubbio che ambedue i tipi di rapporto debbono considerarsi normali.

La riduzione dell'indennità integrativa di cui trattasi va invece operata nei confronti degli ex medici condotti che optano, a norma dell'art. 28 dell'accordo, per il rapporto di lavoro parziale previsto da tale articolo in quanto è di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria per cui rientra nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 23 della legge n. 638/1983.

Di conseguenza, per tale personale la corresponsione dell'indennità integrativa speciale va erogata in proporzione all'orario di servizio settimanale, salvo a percepire la differenza o quota parte di essa in base all'orario di lavoro prestato per le convenzioni.

In ogni caso l'importo della quota di indennità integrativa speciale percepito per il rapporto di dipendenza sommato all'importo dell'indennità di carovita percepita per il rapporto convenzionato non può superare l'importo dell'indennità integrativa speciale che viene percepito dal personale a orario pieno.

A tali fini gli ex medici condotti che optano per il tempo parziale hanno l'obbligo, in analogia a quanto previsto per i medici a tempo definito dal secondo comma dell'art. 22 dell'accordo, di rendere edotte le amministrazioni interessate delle attività compatibili che danno titolo a indennità di carovita.

Punto 17)

Indennità di missione.

Il decreto del presidente della Repubblica n. 348/1983 (1) nulla prevede in ordine al trattamento di missione spettante al personale delle U.S.S.L. per cui in virtù dell'art. 43 del decreto del presidente della Repubblica n. 761/1979 (2) a tale personale va applicata la normativa vigente nel settore statale disciplinata dalla legge n. 836/1973, e successive modificazioni. A tal fine per un'uniforme applicazione di tale disciplina si è ritenuto opportuno elaborare la seguente tabella di equiparazione tra personale statale e personale delle U.S.S.L. fermo restando che per il resto si applica la normativa statale:

Indennità di trasferta:

dal I al VI livello L. 23.100 (decreto ministeriale 1 febbraio 1983);

dal VII all'XI livello e personale medico L. 31.700 (decreto ministeriale 4 febbraio 1983).

Albergo:

dal I all'VIII livello e assistenti in formazione, 2ª categoria; dal IX al XI livello e restante personale medico, 1ª categoria. In tali casi l'indennità di trasferta è ridotta di un terzo.

Viaggio:

dal I al IV livello, 2ª classe;

dal V all'XI livello e personale medico, 1ª classe;

dal I al IX livello e assistenti medici in formazione e non , cuccetta 1ª classe;

al X livello e aiuti medici, posto letto;

all'XI livello e restante personale medico, compartimento singolo.